

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Barmasse, richiama alla Giunta regionale:

- la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (*Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali*) e in particolare l'articolo 11, il quale prevede l'erogazione di voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola;
- la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 (*Approvazione del piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013*), e in particolare la direttiva strategica 1 "Presidiare l'Equità nella salute e nell'accesso appropriato ai servizi";
- il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*);
- la legge regionale 5 agosto 2021, n. 24 "*Disposizioni in materia di collegi e convitti. Modificazioni di leggi regionali*", che ha razionalizzato la disciplina degli interventi concernenti la frequenza di collegi e convitti della Regione previsti a beneficio degli studenti residenti in Valle d'Aosta frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e, tra l'altro, ha abrogato alcune parti della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 "*Interventi regionali in materia di diritto allo studio*";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1131 in data 8 agosto 2014 "*Approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui al Capo II (Interventi a favore dei minori, dei giovani adulti e delle loro famiglie) della legge regionale 23/2010 "Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale", delle disposizioni applicative in materia di affidamento familiare e di interventi in favore di giovani adulti per il raggiungimento dell'autonomia. Revoca della DGR 1551/2011*" e in particolare le disposizioni applicative dell'art. 11, contenute nell'allegato D alla medesima DGR;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 627 in data 30 aprile 2015 "*Approvazione delle procedure applicative del nuovo indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), approvato con DPCM 5 dicembre 2013, n. 159*".

Rappresenta che la nuova formulazione del comma 3 dell'art. 11 della l.r. 23/2010, così come modificato dalla l.r. 24/2021, prevede che l'importo del relativo voucher, determinato con deliberazione della Giunta regionale, può garantire la totale copertura della retta mensile a carico delle famiglie.

Ritiene opportuno integrare le vigenti disposizioni di cui all'allegato D alla DGR 1131/2014, implementando l'importo del voucher previsto fino alla totale copertura della retta mensile a carico delle famiglie al fine di garantire, oltre al vigente voucher, fino alla totale copertura della retta mensile a carico degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e percorsi di istruzione e di formazione professionale (IeFP) ospiti, durante l'anno scolastico, di collegi e convitti presenti sul territorio regionale, in possesso dei seguenti requisiti di merito e di reddito come di seguito esposto:

- a) per coloro che hanno conseguito la promozione alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado e percorsi di istruzione e di formazione professionale (IeFP) ovvero l'ammissione alla classe successiva con una media di almeno 8/10, avranno diritto al riconoscimento di una maggiorazione pari a 10 punti percentuali;
- b) attestazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) minorenni o ordinario in caso di giovani adulti, non superiore a 21.000 €;

Informa inoltre che, secondo quanto rappresentato dai competenti uffici, a decorrere dal mese di giugno dell'anno 2018 le domande di voucher per la frequenza durante l'anno

scolastico di collegi e convitti sono presentate in modalità telematica, mediante l'utilizzo di una piattaforma web nell'ambito del sistema informativo "Assistenza economica" per la gestione delle provvidenze economiche relative alla l.r. 23/2010, ma che le relative disposizioni applicative della l.r. 23/2010 di cui alla DGR 1131/2014 non sono ancora state aggiornate rispetto a tale innovazione.

Ritiene pertanto necessario approvare le necessarie modifiche alle direttive agli enti organizzatori dei servizi (collegi e convitti nonché servizi di doposcuola), nonché, al fine di garantire la necessaria semplificazione e trasparenza amministrativa, aggiornare il procedimento amministrativo di concessione di voucher a seguito dell'introduzione della domanda, in modalità telematica, di voucher per la frequenza di collegi e convitti e in vista dell'avvio della piattaforma web per la presentazione delle domande per la frequenza di servizi di doposcuola.

Propone infine di approvare le nuove disposizioni applicative - a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 - per l'erogazione di voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 23/2010, predisposte dai competenti uffici, nonché di revocare l'allegato D alla deliberazione della Giunta regionale n. 1131 in data 8 agosto 2014.

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23, articolo 11;
- vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- preso atto del parere favorevole espresso dalla V Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'art. 23 della l.r. 23/2010, sulla proposta della presente deliberazione con nota prot. n. 3656 in data 18/05/2022;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio permanente degli enti locali, ai sensi dell'art. 23 della l.r. 23/2010, sulla proposta della presente deliberazione con nota prot. n. 611 in data 31/05/2022;
- preso atto dell'osservazione formulata dal Consiglio permanente degli enti locali con la nota sopra citata, relativa all'esigenza di contrastare l'abbandono scolastico determinato da difficoltà di spostamenti attraverso l'introduzione di un ulteriore criterio di valutazione del voucher basato anche sulla distanza dei servizi rispetto al domicilio degli studenti;
- precisato che la distanza rispetto al domicilio degli studenti è un criterio preferenziale già valutato dai collegi e dai convitti ai fini della formazione della graduatoria degli aventi diritto al posto, ai quali, pertanto, potrà essere riconosciuto il voucher in argomento se in possesso dei requisiti (di merito e di reddito) di cui alla presente deliberazione;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato sulla proposta della presente deliberazione dalla dirigente della Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Barmasse;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare le nuove disposizioni applicative per l'erogazione di voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23, secondo quanto riportato nell'allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che le disposizioni di cui al punto 1 entrino immediatamente in vigore e si applichino alle domande pervenute a partire dall'anno scolastico 2022/2023;
- 2) di revocare l'allegato D alla deliberazione della Giunta regionale n. 1131 in data 8 agosto 2014;
- 4) di dare atto che la spesa derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al punto 1 trova copertura sui capitoli U0025484 "Trasferimenti correnti a famiglie per voucher per la frequenza di servizi di doposcuola" e U0026347 "Trasferimenti correnti a famiglie per la frequenza di collegi e convitti" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, nei limiti degli stanziamenti di bilancio che attualmente per l'anno 2022 risultano essere pari a € 85.548,25 sul capitolo U0025484 e € 500.000,00 sul capitolo U0026347.

§

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO DI COLLEGI, CONVITTI E SERVIZI DI DOPOSCUOLA, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2010, N. 23.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 "*Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali*", le presenti disposizioni disciplinano il procedimento amministrativo di erogazione di voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola.

Art. 2 (Beneficiari e requisiti)

1. I voucher sono concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a favore di:
 - a) minori residenti nel territorio regionale;
 - b) minori che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati e in carico dei servizi sociali o socio-sanitari territoriali, domiciliati stabilmente presso familiari residenti nel territorio regionale;
2. Al fine di garantire la conclusione del percorso scolastico, i voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi e convitti, esclusi i servizi di doposcuola, presenti sul territorio regionale, concessi a favore dei minori di cui al comma 1, possono essere estesi fino al compimento del ventunesimo anno di età (giovani adulti).
3. I soggetti di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo devono soddisfare una delle seguenti condizioni:
 - a) essere ospiti, durante l'anno scolastico, di collegi e convitti presenti sul territorio regionale in regime convittuale e semiconvittuale per la frequenza della scuola secondaria di primo e secondo grado nonché per la frequenza di percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) presso gli Organismi professionali regionali;
 - b) frequentare servizi di doposcuola offerti da enti pubblici e privati aventi una sede organizzativa stabile nel territorio regionale.
4. Qualora il beneficiario (giovane adulto) di cui al comma 2 abbia compiuto il ventunesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, il voucher sarà erogato fino al termine dell'anno scolastico di riferimento.
5. I voucher di cui all'art. 11 della l.r. 23/2010 non sono cumulabili con altri benefici economici di sostegno all'istruzione erogati per le medesime finalità.

Art. 3 (Periodo di erogazione e caratteristiche dell'intervento)

1. Ciascun beneficiario può usufruire del voucher per l'intero anno scolastico della durata di nove mesi.
2. Se nel corso dell'anno scolastico il regime di frequenza, convittuale o semiconvittuale, del minore iscritto presso il collegio o il convitto subisce variazione, non si procederà alla modifica in aumento del contributo regionale.

3. Se nel corso dell'anno scolastico la frequenza del minore è temporaneamente sospesa per motivi di salute o per altri gravi motivi, il voucher è rideterminato a seguito dell'eventuale sospensione o riduzione della retta applicata dai collegi, convitti e servizi di doposcuola.
4. In caso di ritiro dello studente dal convitto, dal collegio o dal servizio di doposcuola, nel corso dell'anno scolastico, il voucher è erogato fino alla fine del mese del ritiro. La struttura ospitante devono comunicare all'ufficio regionale competente la data del ritiro.

Art. 4 (Criteri per la determinazione del voucher)

1. Il valore del voucher è determinato applicando alle rette fissate dai collegi e dai convitti e dai servizi di doposcuola, le percentuali indicate nella tabella di cui al comma 7 sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (*ISEE*) minorenni o ordinario in caso di giovani adulti, in corso di validità alle date di scadenza di cui all'art. 5, comma 1, e all'art. 6, comma 1, ai sensi del D.P.C.M. 159/2013.
2. Gli studenti che frequentano la classe terza di scuola secondaria di primo grado che hanno conseguito la licenza con una valutazione di almeno 8/10 e gli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado e i percorsi IeFP che hanno conseguito la promozione con una votazione media di almeno 8/10 avranno diritto al riconoscimento di una maggiorazione pari a 10 punti percentuali.
3. Non è computato, ai fini della media, il voto riportato in religione. Il documento di valutazione finale deve essere allegato alla domanda online. In caso di discordanza tra il valore della valutazione finale indicato nella domanda online e quello risultante dal documento allegato, prevale la valutazione indicata nel file allegato.
4. I servizi sociali territoriali, in casi particolari e per i minori in carico agli stessi, possono richiedere l'erogazione di un voucher pari al 100% dell'ammontare della retta fissata dai collegi e convitti e servizi di doposcuola.
5. Qualora all'interno del nucleo familiare siano presenti più minori o giovani adulti che abbiano presentato domanda presso l'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali per beneficiare del contributo per lo stesso anno scolastico e con esito positivo, la percentuale applicata per calcolare il valore del voucher verrà incrementata di 10 punti percentuali per ogni minore o giovane adulto oltre il figlio primogenito, per ordine decrescente di età. In caso di figli gemelli, la maggiorazione percentuale si applica al figlio iscritto alla struttura con la retta mensile di frequenza maggiore.
6. Previa autorizzazione da parte dei richiedenti, i voucher concessi per il pagamento delle rette possono essere liquidati direttamente ai collegi, convitti e servizi di doposcuola, su presentazione di note di rimborso riepilogative da parte degli stessi.
7. Le percentuali di contributo per il pagamento delle rette determinate dai collegi, dai convitti e dai servizi di doposcuola sono le seguenti:

Tabella per la determinazione del voucher erogato dall'Amministrazione regionale		
FASCE DI ISEE	Percentuale di voucher a carico dell'Amministrazione regionale in base alle soglie ISEE	Percentuale di voucher a carico dell'Amministrazione regionale in base alle soglie ISEE con merito scolastico
Fino a 6.500,00 Euro	90%	100%
Da 6.500,01 a 10.500,00 Euro	70%	80%
Da 10.500,01 a 13.500,00 Euro	50%	60%
Da 13.500,01 a 18.000,00 Euro	30%	40%
Da 18.000,01 a 21.000,00 Euro	15%	25%
Oltre 21.000,01 Euro	0%	0%
Minori in carico ai servizi sociali territoriali	100%	100%

9. La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata al momento dell'inoltro della domanda è considerata valida per l'intero anno scolastico di riferimento.

Art. 5 (Modalità di presentazione delle domande dei voucher per la frequenza di convitti e collegi)

1. La domanda di concessione del voucher per la frequenza di convitti e collegi deve essere inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, esclusivamente in modalità telematica, alla Struttura Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati del Dipartimento Politiche sociali (di seguito denominata struttura competente). Al fine di poter presentare la domanda, il richiedente deve essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in corso di validità, per la determinazione dell'ISEE minorenni o, nel caso di domanda presentata da giovani adulti, dell'ISEE ordinario. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica e viene acquisita direttamente dalla suddetta struttura competente.
2. I minori e i giovani adulti che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati e in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, domiciliati stabilmente presso familiari residenti nel territorio regionale possono presentare alla struttura regionale competente la domanda in formato cartaceo anche successivamente alla data di scadenza

di cui al comma 1, purché corredata di apposita relazione sociale e attestazione ISEE o DSU.

3. Nel caso in cui il beneficiario sia minorenne, la domanda deve essere presentata dal soggetto, che esercita la responsabilità genitoriale.
4. La comunicazione di avvio del procedimento è disponibile sul sistema al momento dell'invio della domanda online.

Art. 6 (Modalità di presentazione delle domande per i servizi di doposcuola)

1. La domanda di assegnazione del voucher per i servizi di doposcuola deve essere inoltrata dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, entro e non oltre il 15 ottobre di ogni anno, esclusivamente in modalità telematica, alla struttura competente. Al fine di poter presentare la domanda, il richiedente deve essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE minorenni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica e viene acquisita direttamente dalla suddetta struttura competente.
2. I minori che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati e in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, domiciliati stabilmente presso familiari residenti nel territorio regionale possono presentare alla struttura regionale competente la domanda in formato cartaceo anche successivamente alla data di scadenza di cui al comma 1, purché corredata di apposita relazione sociale e attestazione ISEE o DSU.
3. Il contributo è concesso per la frequenza a un solo servizio di doposcuola.
4. La comunicazione di avvio del procedimento è disponibile sul sistema al momento dell'invio della domanda online.

Art. 7 (Motivi di esclusione)

1. Non sono ammesse le domande nel caso in cui:
 - a) i minori o giovani adulti, ad esclusione della lett. b), non siano residenti in Valle d'Aosta;
 - b) i minori o giovani adulti che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati e in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, non siano domiciliati stabilmente presso familiari residenti nel territorio regionale;
 - c) il minore o il giovane adulto non siano iscritti e frequentanti i collegi, convitti e i servizi di doposcuola di cui all'art. 2, comma 3;
 - d) in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi una valida Dichiarazione Sostitutiva Unica inoltrata all'INPS in data antecedente alla scadenza del termine di presentazione della domanda;
 - e) il documento di valutazione finale non sia allegato alla domanda online
 - f) siano presentate oltre la scadenza di cui all'art. 5, comma 1, e all'art. 6, comma 1, da parte di minori o giovani adulti che non presentino gravi problemi socio-familiari, segnalati e in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, domiciliati stabilmente presso familiari residenti nel territorio regionale;
 - g) l'ISEE sia superiore a 21.000 €;

- h) siano presentate con modalità diverse da quelle indicate nelle presenti disposizioni applicative.
2. Qualora alla scadenza del termine di presentazione della domanda online il richiedente si avvalga di una attestazione ISEE che contenga annotazioni di omissioni/difformità (apposte dall'INPS), verrà segnalata al richiedente, tramite e-mail sul suo indirizzo di posta elettronica, la necessità di produrre, alternativamente, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione via mail o della raccomandata R/R:
 - a) una nuova attestazione ISEE priva di annotazioni di difformità che sostituirà quella provvisoriamente acquisita;
 - b) una dichiarazione per giustificare le difformità/omissioni riscontrate corredata della documentazione atta a dimostrare la correttezza dell'attestazione difforme.
 3. Nel caso in cui il richiedente non provveda, nel termine indicato al comma 2, come previsto alle lett. a) e b), il voucher non sarà concesso.

Art. 8 (Modalità di erogazione del voucher)

1. La Struttura regionale competente, dopo aver recuperato telematicamente i valori dell'attestazione ISEE dalla banca dati dell'INPS e verificato i requisiti di cui all'art. 2, predispone una graduatoria unica, redatta in ordine in ordine crescente sulla base del valore dell'indicatore ISEE del nucleo familiare in cui compare lo studente. A parità di votazione finale, verrà data priorità al valore ISEE inferiore.
3. La struttura regionale competente provvede, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, a comunicare al richiedente con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, l'eventuale voucher mensile spettante sulla base dell'ISEE.
4. La struttura competente provvede alla liquidazione dei contributi regionali erogabili entro centoventi giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 9 (Adempimenti dei collegi, convitti e dei servizi di doposcuola)

1. I collegi e i convitti devono presentare, entro il 15 maggio di ogni anno, alla struttura competente gli importi delle rette convittuali e semiconvittuali deliberate per l'anno scolastico successivo.
2. I collegi e i convitti devono presentare, entro il 20 settembre di ogni anno, alla struttura competente gli elenchi degli studenti iscritti e frequentanti le suddette strutture in regime di convittore o semiconvittore.
3. I servizi di doposcuola devono presentare entro il 31 maggio di ogni anno la documentazione di cui all'art. 10, comma 6.
4. I collegi, i convitti e i servizi di doposcuola devono trasmettere alla Struttura competente le note di rimborso riepilogative, pena la sospensione dei rimborsi.
5. I collegi, i convitti e i servizi di doposcuola devono comunicare alla struttura competente l'eventuale rideterminazione della retta a carico dello studente nel caso di sospensione temporanea dello stesso per motivi di salute o per altri gravi motivi.

Art. 10 (Direttive agli enti organizzatori dei servizi di doposcuola)

1. I servizi di doposcuola devono essere organizzati da soggetti iscritti in un apposito elenco istituito presso la Struttura competente e devono prevedere la partecipazione di almeno 10 minori.
2. L'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti organizzatori dei servizi di doposcuola deve essere richiesta, entro il 31 marzo dell'anno di apertura del servizio, da parte del legale rappresentante su apposito modulo alla Struttura competente ed è soggetta al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) stato giuridico di ente pubblico, associazione, fondazione, cooperativa, istituzione religiosa, società;
 - b) finalità sociali, ricreative o educative;
 - c) sede organizzativa stabile in Valle d'Aosta.
3. La Struttura competente comunica l'esito della richiesta all'Ente richiedente entro trenta giorni dalla data di scadenza di cui al comma 2.
4. La Struttura competente istituisce e aggiorna, con provvedimento dirigenziale, l'elenco dei soggetti organizzatori dei servizi di doposcuola iscritti all'elenco regionale dei servizi di doposcuola.
5. L'iscrizione all'elenco ha una validità a tempo indeterminato. I soggetti organizzatori dei servizi di doposcuola, iscritti all'elenco, devono comunicare alla Struttura competente eventuali variazioni dei dati di cui al comma 2.
6. Al fine dell'avvio del servizio di doposcuola, entro il 31 maggio di ogni anno, il legale rappresentante dei soggetti organizzatori trasmette alla Struttura competente la seguente documentazione:
 - a) comunicazione scritta della data dell'avvio del servizio per l'anno scolastico successivo a tale data di scadenza e la retta annuale per la frequenza;
 - b) progetto che preveda attività di sostegno allo studio e di organizzazione del tempo libero in favore di alunni minorenni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, con particolare attenzione a minori in situazione di disagio socio-ambientale. Tale progetto deve essere redatto in un massimo di 20 pagine e deve contenere una descrizione del progetto, gli obiettivi generali e specifici, un piano delle attività, una stima dei costi e l'eventuale indicazione di altre fonti di finanziamento dello stesso;
 - c) relazione finale del progetto svolto nell'anno scolastico precedente.
7. La valutazione e selezione dei progetti sarà effettuata da una commissione composta da:
 - a) il dirigente della Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati che la presiede o suo delegato;
 - b) un funzionario della Struttura servizi alla persona, alla famiglia e politiche abitative, con funzione di segretario;
 - c) un rappresentante del Consiglio Permanente degli Enti Locali (C.P.E.L.).
8. La Struttura competente comunica l'esito della valutazione del progetto all'Ente richiedente entro sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione del progetto.
9. La retta annuale massima ammessa non può superare euro 450,00 per una frequenza settimanale da una a tre volte ed euro 800,00 per una frequenza settimanale pari a quattro o cinque volte.

Art. 11 (Responsabile e tempi del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi della l.r. 19/2007, è il Dirigente della Struttura Assistenza economica trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati.
2. Il procedimento amministrativo è avviato il giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione online della domanda e si conclude entro centoventi giorni successivi alla data di scadenza suindicata, con la comunicazione in via telematica al richiedente dell'importo mensile del voucher, fatti salvi i casi di sospensione previsti dalle vigenti disposizioni normative.
3. Le disposizioni di cui all'art. 23 (Silenzio assenso) della l.r. 19/2007 non si applicano ai procedimenti di cui alle presenti disposizioni.

Art. 12 (Controlli)

1. La Struttura competente è autorizzata a disporre idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 per l'ottenimento dei voucher, successivamente all'erogazione dei medesimi, è effettuato in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, su un campione estratto a sorte dall'elenco dei contributi erogati nell'anno di riferimento non inferiore al 5 per cento e in ogni caso di ragionevole dubbio.
2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la Struttura regionale competente è autorizzata a richiedere tutta la documentazione necessaria a comprovare la verifica delle dichiarazioni rese.

Art. 13 (Revoca del beneficio)

1. La struttura regionale competente verifica l'esistenza dei requisiti per ottenere i benefici. Nel caso di accertata violazione della normativa che disciplina l'intervento, il dirigente della struttura competente provvede con proprio atto alla revoca del beneficio e al recupero delle somme erogate secondo le disposizioni regionali vigenti.
2. In caso di revoca ai sensi del comma 1, l'importo da revocare, qualora il voucher non sia stato ancora erogato, è limitato al voucher concesso. Nel caso in cui il voucher sia già stato erogato, l'importo da revocare è pari al voucher erogato, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione. La restituzione alla Regione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.
3. In caso di benefici erogati e non spettanti, la struttura competente può operare compensazioni, fino alla concorrenza di quanto dovuto, a carico delle successive erogazioni.

Art. 14 (Sanzioni)

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 12, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 13, incorre:

- a. secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1bis, del D.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca; restano fermi gli interventi economici in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
- b. secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dall'art. 316 ter del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 15 (Trattamento dei dati)

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento UE 2016/679 - è individuata nell'articolo 11 della l.r. 23/2010, che ha previsto un voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola. L'articolo 23 attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire ogni ulteriore modalità, termine o adempimento concernente il procedimento di concessione e liquidazione del voucher.
2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegato al trattamento è la "Struttura Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati". INVA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento correlate alla gestione della piattaforma telematica dedicata, da utilizzare per la presentazione delle domande dirette all'ottenimento del voucher. I dati personali oggetto di trattamento raccolti sono, in particolare, i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, dati anagrafici, residenza, recapiti) e del suo nucleo familiare.
3. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del voucher, per le verifiche successive sulla spettanza del contributo e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.
4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lettera e), del Regolamento UE 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
5. I dati trattati sono inoltre comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal richiedente del voucher per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese e per ogni altra comunicazione imposta dalla legge nell'ambito delle finalità del trattamento.
6. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il voucher.